

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 123

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### ALLIATA DI MONTEREALE

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 556 DEL CODICE PENALE 1<sup>a</sup> E 2<sup>a</sup> PARTE, 2<sup>a</sup> IPOTESI (BIGAMIA)TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GONELLA)*il 6 aprile 1959*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Roma, 21 marzo 1959.

Il parlamentare in oggetto è stato denunciato dall'ufficio di stato civile del comune di Palermo per il reato di bigamia commesso all'estero (Messico) il 31 agosto 1955 e per il quale il 2 dicembre ultimo scorso, ho richiesto, ai sensi dell'articolo 9 primo capoverso, del Codice penale, che si proceda in Italia.

Poiché occorre anche ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Palermo con gli atti del procedimento (fascicolo n. 1048/57 della Procura di Palermo).

*Il Ministro  
GONELLA.*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Palermo, 18 giugno 1958.

L'Ufficiale dello stato civile del comune di Palermo, con nota n. 515 di protocollo del

21 gennaio 1957, ha segnalato a questo Ufficio che l'onorevole Giovanni Francesco Alliata di Montereale, qui residente, membro di codesta onorevole Camera dei Deputati, in data 31 agosto 1955 ha contratto matrimonio nella città di Iuarez, Stato Chihuahua (Repubblica del Messico), con la signora Ammon Hannelore, cittadina tedesca, domiciliata in Roma, pur essendo la stessa legata da precedente matrimonio, contratto in Palermo il 5 settembre 1947 con Stoops Gordon Homer, residente in California.

L'atto di matrimonio tra quest'ultimo e la signora Ammon trovasi trascritto, all'ufficio di stato civile di questa città, nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1947, parte II, serie A, sotto la data del 24 settembre 1947 al n. 1063 del volume 932, senza alcuna annotazione di annullamento o scioglimento del vincolo, che pertanto risulta tuttora in vita ed avente effetti civili; mentre l'atto di matrimonio tra la stessa signora Ammon e l'onorevole Alliata, celebrato, come si è detto, il 31 agosto 1955 nella città di Iuarez, si trova trascritto, allo stato civile di Palermo, nei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1956, volume 1113, n. 98, parte II S. C. Anche in quest'atto non figurano annotazioni di annullamento o scioglimento del vincolo, che pertanto ha pure effetti civili.

Alla stregua di quanto precede si versa, pertanto, in un caso di bigamia.

Si soggiunge che la signora Ammon, prima di contrarre matrimonio con l'onorevole Alliata, aveva ottenuto sentenza di divorzio dal primo marito Stoops Homer, emessa il 20 luglio 1955 dalla prima Corte Civile della città di Iuarez. Ma tale sentenza di divorzio finora è rimasta improduttiva di effetti giuridici rilevanti per l'ordinamento italiano per il motivo che non è stata ancora deliberata da questa Corte d'Appello, presso cui è pendente il relativo giudizio (causa n. 247 Registro generale 1956 della Corte di Appello di Palermo): sicché il rilevato stato di bigamia permâne.

Trattandosi di reato commesso da cittadino italiano in territorio estero e per il quale la legge italiana stabilisce una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore nel minimo di anni tre, questo ufficio, con nota n. 1048/57 del 30 gennaio 1957, ha informato di quanto precede l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per l'eventuale esercizio della facoltà di richiesta del procedimento

penale a carico dell'onorevole Alliata. E l'anzidetto signor Ministro, con nota del 2 dicembre 1957, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 9 del Codice penale, che si proceda in Italia contro l'onorevole Alliata per il delitto di bigamia di cui si è detto.

Or poiché, data la qualità di parlamentare dell'onorevole Alliata, l'azione penale non può essere iniziata senza l'autorizzazione dell'Assemblea dalla S. V. onorevole presieduta, questo ufficio avanza formale richiesta di autorizzazione a procedere contro il suddetto parlamentare in ordine al reato di cui all'articolo 556 prima parte, seconda ipotesi del Codice penale, meglio specificata nel capo di imputazione trascritto nella copertina del fascicolo degli atti processuali.

Per le relative determinazioni di codesta onorevole Assemblea si uniscono gli atti processuali con alligati i chiarimenti forniti dall'onorevole Alliata.

*Il Procuratore della Repubblica*

GAROFALO.